

“Scuola dell’Infanzia Emma Perego Osculati”

STATUTO DELLA FONDAZIONE

Titolo 1° - ORIGINE – DENOMINAZIONE E SCOPO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA

Art 1 – ORIGINE – DENOMINAZIONE

1. Con la inaugurazione del 20 ottobre 1935, la comunità brennese accoglieva il nuovo istituto dell’Asilo Infantile intestato alla prima benefattrice Donna Emma Perego come segno di riconoscenza e di gratitudine. La popolazione tutta si era impegnata con le autorità civili ed ecclesiastiche a quest’opera, così che l’Asilo del Comune di Brenna è sorto per la collaborazione, in “buona armonia” tra comunità parrocchiale, benefattori e autorità civili. E detto istituto è stato eretto in Ente Morale. Insieme a don Faustino Minotti ecco il Cav. Giuseppe Baragiola e altri benefattori. Con il primo consiglio di amministrazione così formato, Ercole Perego – Presidente, don Faustino Minotti, Giuseppe Baragiola, Virgilio Mascheroni, Carlo Colombo consiglieri, si iniziò il cammino a servizio dei piccoli con la preziosa presenza delle Suore Figlie di Betlem. Generosa e costante, da parte di tutti, è stata la collaborazione per la scuola materna: dai responsabili del consiglio dell’asilo a quelli dell’amministrazione pubblica, dalle famiglie ai numerosi benefattori, sempre con la guida precisa e operosa di don Antonio Macchi. E oggi, con la nuova sede, ecco la convenzione tra consiglio della scuola materna e amministrazione comunale a servizio della famiglia, per il diritto all’educazione sempre nella memoria del nostro passato.
2. La Scuola dell’Infanzia Emma Perego Osculati (chiamata in prosieguo anche Fondazione o più semplicemente Scuola dell’Infanzia) ha sede in Brenna, via Giovanni XXIII n.8.
3. Con R.D. del 23/04/1942, pubblicato sulla G.U. del Regno, veniva eretto in Ente Morale.
4. A seguito del D.P.R. 24/07/1977, n. 616, ebbe riconoscimento di autonomia giuridica per i suoi fini educativi e venne ricompreso tra le IPAB escluse dal trasferimento ai Comuni “in quanto svolgenti in modo precipuo attività inerenti la sfera educativo-religiosa”. Successivamente la scuola materna gestita dall’IPAB è stata riconosciuta ai sensi della legge 10 marzo 2000 n.° 62 come “scuola paritaria” con Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione prot. 488/2365 del 28/02/2001.
5. Il patrimonio immobiliare della Fondazione è stato valutato essere di € 686.157,00= alla data del 27 ottobre 2003.
6. In conformità ed attuazione dell’art. 10 della L. 8 novembre 2000 n° 328 e della LR 13 febbraio 2003 n° 1, l’IPAB “Asilo Infantile Contessa Perego Osculati” ha deliberato la trasformazione in data 28 ottobre 2003 in FONDAZIONE persona giuridica di diritto privato retta dal presente Statuto

Art 2 – DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

1. La FONDAZIONE assume la denominazione di “Scuola dell’Infanzia Emma Perego Osculati”, ha durata illimitata ed ha sede in Brenna.

Art 3 – SCOPO E FINALITA'

1. La scuola dell'Infanzia di Brenna è una Fondazione senza scopo di lucro, regolata dagli Artt. 14 e seguenti del Codice Civile, ed opera esclusivamente nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.
2. La Fondazione si prefigge di concorrere, definire e promuovere l'educazione integrale ed armonica del bambino/a, secondo una concezione dell'uomo come persona, in una visione cristiana della vita, nel rispetto del primario diritto educativo dei genitori e della pluralità delle loro prospettive valoriali. La Fondazione organizzerà e gestirà tutte quelle iniziative che, come espressione di una progettualità pedagogica, consentiranno ai bambini/e che la frequentano di raggiungere avvertibili traguardi di sviluppo in ordine alla identità, alla autonomia ed alla competenza, sostenendo, integrando ed alternando il compito dei genitori e delle famiglie.
3. Sin dalla sua istituzione la Scuola dell'Infanzia ha assolto un notevole servizio sociale sotto l'aspetto assistenziale, educativo, religioso.
4. La Fondazione intende essere per ogni bambino/a "PONTE" tra la famiglia e il mondo esterno che lo circonda.
5. La Fondazione si propone:
 - FINI DI EDUCAZIONE per favorire la crescita fisica – affettiva – intellettuale e religiosa del bambino
 - FINI DI SVILUPPO DELLA PERSONALITA' DEL BAMBINO
 - FINI DI ASSISTENZA
 - FINI DI PREPARAZIONE ALLA SCUOLA DELL'OBBLIGO.

Art 4 – AMBITO DI OPERATIVITA'

1. Nell'attuazione del suo scopo sociale, la Fondazione svolgerà la sua attività nell'ambito specifico del Comune di Brenna, ed eventualmente qualora ne abbia le possibilità anche nei Comuni confinanti comunque nell'ambito della Regione Lombardia.
2. La Fondazione opererà senza discriminazioni.

Art 5 – PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dall'immobile di proprietà con i relativi arredi, corredi e attrezzature. Esso è costituito da un edificio realizzato in muratura tradizionale disposto su due piani, nonché da un annesso e contiguo edificio di più recente costruzione rispetto al primo realizzato su un solo livello, da una porzione di terreno pertinenziale, da una cantina e da un vecchio ambulatorio, sito nella zona centrale del Comune di Brenna, da cui ha accesso diretto; è costituito, inoltre, da macchinari, attrezzature, impianti, mobili e macchine d'ufficio, così come risultano dettagliatamente elencati nell'inventario dei beni mobili ed immobili redatto in data 30/09/2003, annualmente aggiornato.
2. Il patrimonio immobiliare sopra richiamato, alla data di approvazione del presente Statuto ammonta a € 686.157,00=.
3. La Fondazione provvede al raggiungimento dei propri scopi:
 - Con il proprio patrimonio ed i proventi derivanti dallo stesso;
 - Con le rette o tariffe pagate dalle famiglie dei bambini che frequentano la scuola, oppure usufruiscono dei servizi prestati dalla Fondazione;

- Con in contributo di enti pubblici e di soggetti privati;
 - Con le offerte ed elargizioni dei sostenitori dell'attività della Fondazione destinate all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente attribuite all'incremento del patrimonio.
4. L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art 6 – AMMISSIONE

1. Sono ammessi a frequentare la scuola materna i bambini di ambo i sessi, in età prescolare secondo le norme vigenti, prioritariamente del Comune di Brenna, senza discriminazione di razza, nazionalità o religione.
2. Particolare riguardo è data ai bambini che non abbiano persone che possano convenientemente accudirli, perché impediti dalle loro occupazioni o da altre cause.
3. Il regolamento interno stabilisce modalità e requisiti di ammissione e frequenza, rette, orari e servizi prestati.

Art 7 – ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMI

1. La custodia e la direzione della scuola materna è affidata al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
2. L'insegnamento è affidato a personale religioso o laico abilitato, secondo le disposizioni di legge nella misura di una educatrice per sezione. Il C.C.N.L. disciplina le norme relative ai diritti e doveri del personale dipendente.
3. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce, nell'ambito della propria autonomia, le modalità di accesso, le attribuzioni, competenze e le mansioni del personale docente, amministrativo, di servizio, di cucina ed ausiliario, nel rispetto del C.C.N.L.
4. Fatti salvi gli specifici fini statutari e l'identità propria della Fondazione, essa ispira il proprio operato agli orientamenti dell'attività educativa per la Scuola dell'infanzia sulla base delle norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione, oltre ad altre disposizioni legislative vigenti in materia.
5. La Fondazione si attiene all'osservanza del calendario scolastico comunicato dall'Istituto Statale Comprensivo di appartenenza, stabilito secondo le disposizioni di legge.
6. La Fondazione in ogni caso farà il possibile per realizzare una vera e piena azione educativa e formativa di ogni singolo bambino/a.

Art 8 – REFEZIONE

1. Ai bambini della Scuola Materna è somministrata la refezione quotidiana. Essa fa parte integrante dell'attività educativa e di assistenza al bambino/a, ed è realizzata in ordine alle occorrenze secondo i principi dietetici verificati dal Centro di Igiene e Sanità Pubblica Locale.

Titolo 2 – ORGANI DELLA FONDAZIONE

Art 9 – GLI ORGANI

1. Sono organi della Fondazione:
 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- IL PRESIDENTE
 - I REVISORI CONTABILI
2. Tutte le cariche elettive vengono svolte senza remunerazione di indennità o gettoni di presenza.
 3. Nell'ambito delle funzioni istituzionali è consentito il rimborso di spese documentate e preventivamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione.

Art 10 – NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque componenti:
 - Il Parroco pro-tempore o suo delegato in rappresentanza della Parrocchia di S.Gaetano in Brenna;
 - Due persone nominate dal Comune di Brenna;
 - Due persone nominate dai Genitori / Sostenitori.
2. La costituzione del Consiglio di Amministrazione avviene con provvedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica, sulla base delle designazioni presentate.
3. I componenti il Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni dalla data di insediamento, ma per assicurare la continuità di funzionamento della Fondazione continuano a esercitare le loro funzioni fino a che non si insedia il nuovo Consiglio di Amministrazione.
4. I componenti il Consiglio di Amministrazione possono essere confermati nella carica per più mandati.
5. Decadono dalla carica i componenti il Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo non intervengono a tre riunioni consecutive alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso e i Revisori Contabili la possono promuovere.
6. Le dimissioni di un componente del Consiglio di Amministrazione devono essere iscritte dal Presidente – ovvero dal componente più anziano di età nel caso sia il Presidente - tra gli argomenti all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio di Amministrazione successiva alla data di comunicazione di queste.
7. Non appena il Consiglio di Amministrazione ne abbia deliberato l'accettazione, il Presidente – ovvero il componente più anziano di età - ne dà immediato avviso all'Ente, Amministrazione o Organo cui compete la nuova designazione.
8. In eguale modo si procede in caso di decesso o di impedimento permanente all'esercizio delle funzioni o di pronunciata decadenza di un Consigliere. Il Consigliere nominato in sostituzione dura in carica sino alla scadenza del mandato quadriennale del Consiglio.

Art 11 – REQUISITI DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione e se nominati decadono d'ufficio gli interdetti, gli inabilitati, i condannati a pena che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi, coloro che si trovano in condizioni di incompatibilità secondo la vigente legislazione, ed ancora le persone che si trovano in condizioni di ineleggibilità o incompatibilità secondo le disposizioni normative pro-tempore vigenti per le Fondazioni e per l'elezione dei Consiglieri Comunali.

2. Nella sua prima adunanza, o nel caso di surroga, prima di deliberare qualsiasi altro argomento, ogni componente del Consiglio di Amministrazione è tenuto a dichiarare l'assenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità.

Art 12 – POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo direttivo della Fondazione ed è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con facoltà di compiere tutti gli atti necessari od anche solo opportuni per il raggiungimento dello scopo della Fondazione.
2. Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri di ordinaria amministrazione al Presidente e/o ad un Consigliere.

Art 13 – RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o nel caso ne sia fatta richiesta scritta da almeno due componenti il Consiglio stesso. Il Consiglio deve comunque riunirsi almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente, per l'approvazione del Bilancio preventivo, qualora ve ne sia necessità, nonché del Rendiconto di gestione e per la determinazione delle rette di frequenza.
2. La convocazione ha luogo mediante avviso scritto contenente la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da recapitarsi ai singoli componenti almeno cinque giorni prima della riunione.
3. La seduta del Consiglio di Amministrazione è valida quando è presente la maggioranza dei consiglieri.
4. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, ad eccezione delle deliberazioni di modifica dello statuto e di disposizione del patrimonio della Fondazione, di messa in liquidazione o scioglimento della Fondazione le quali devono essere assunte con le maggioranze e le determinazioni di cui al successivo articolo 14.
5. Le votazioni avvengono di regola in forma palese ad eccezione del caso in cui si tratti di questioni concernenti persone nel qual caso si procede per voto segreto. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
6. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o in caso di assenza o impedimento dal Consigliere più anziano di età tra i presenti. Alle riunioni partecipano senza diritto di voto il Segretario e i Revisori Contabili. Il Presidente può invitare ad assistere ai lavori del Consiglio anche persone estranee la cui presenza sia ritenuta utile ai lavori.
7. Delle deliberazioni del Consiglio viene redatto verbale a cura del Segretario della riunione, firmato dal Presidente e dal Segretario stesso.
8. Il Segretario del Consiglio è il Segretario della Fondazione oppure in caso di sua assenza o impedimento è una persona scelta dal Presidente.
9. Ciascun componente il Consiglio di Amministrazione ha diritto di far inserire nel verbale della deliberazione una sintesi delle sue dichiarazioni relative all'argomento e le motivazioni del suo voto

10. Almeno 60 giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione, il Presidente deve richiedere a chi di competenza le designazioni dei propri rappresentanti perché si possa procedere al rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

Art 14 – DELIBERAZIONI DI CONTENUTO PARTICOLARE

1. Le deliberazioni concernenti le modifiche dello statuto, di disposizione del patrimonio o di messa in liquidazione o scioglimento della Fondazione, sono validamente assunte dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei suoi componenti, previa comunicazione agli organi elettivi della proposta del Consiglio di Amministrazione,

Art 15 – IL PRESIDENTE

1. Il Consiglio di Amministrazione, nella prima adunanza presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica o in sua assenza dal Consigliere più anziano d'età, elegge nel proprio seno a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta di voti il Presidente, scelto tra i due membri di nomina comunale, ed un Vice Presidente.
2. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione e può essere rieletto.
3. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, le relative funzioni vengono espletate dal Vice Presidente; è in facoltà del Presidente designare uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, per l'espletamento di particolari funzioni.

Art 16 – POTERI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione nei confronti dei terzi ed in giudizio e l'uso della firma sociale.
2. Al Presidente sono attribuiti i più ampi poteri di rappresentanza nei confronti di terzi e delle autorità. Convoca e presiede le sessioni del Consiglio di Amministrazione, vigila e dirige tutta l'attività della Fondazione.
3. Il Presidente esercita tutte le funzioni che gli sono conferite dalle leggi e dal presente Statuto e che gli siano delegate dal Consiglio di Amministrazione.
4. In caso di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima seduta di questo.
5. Le deleghe assegnate possono essere revocate dal Presidente in qualsiasi momento.
6. In caso di impedimento permanente, che non consenta più al Presidente di svolgere le sue funzioni, le medesime, limitatamente alla gestione ordinaria, verranno espletate dal Vice Presidente, per il periodo strettamente necessario per le operazioni di nomina del nuovo Presidente.

Art 17 – IL SEGRETARIO

1. Il segretario è nominato dal Consiglio di Amministrazione il quale ne determina con la nomina la durata in carica. Può essere nominato Segretario un dipendente della Fondazione oppure una persona esterna.
2. Il Segretario ha la responsabilità ed il dovere – in base alle direttive del Presidente – di predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, curare gli adempimenti amministrativi e contabili,

l'economato e le incombenze di segreteria della Fondazione. Per l'esercizio di dette incombenze può avvalersi di collaboratori.

3. Il Segretario ha responsabilità diretta nella predisposizione e nell'attuazione degli atti contabili e nell'organizzazione del lavoro di segreteria. Egli risponde del proprio operato direttamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed opera secondo le sue direttive.
4. Il Segretario assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione delle quali redige i verbali sottoscrivendoli con il Presidente.

Titolo 3 – GRUPPO GENITORI E SOSTENITORI

Art 18 – PARTECIPAZIONE DEI GENITORI

1. Il Consiglio di Amministrazione deve promuovere gli organi collegiali di partecipazione dei genitori dei bambini alla vita della scuola.

Art 19 – GENITORI E SOSTENITORI

1. Nello spirito delle origini e della storia della Fondazione che è sorta, cresciuta e continua ad esistere per il concorso di tutti i brennesi che contribuiscono con contributi e offerte di vario genere alle esigenze della Fondazione, i Genitori dei bambini che frequentano la scuola nonché i brennesi tutti, qui considerati Sostenitori, concorrono alla nomina di due componenti il Consiglio di Amministrazione e di un Revisore Contabile.
2. Genitori e Sostenitori sono convocati almeno una volta all'anno per essere relazionati dal Consiglio di Amministrazione sull'andamento dell'attività istituzionale e sull'andamento economico-finanziario.
3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca il Gruppo Genitori e Sostenitori con avviso scritto reso pubblico almeno 10 giorni prima della riunione, indicante il giorno, luogo, ora ed ordine del giorno.
4. Hanno diritto di partecipare a detta riunione tutti i Genitori dei bambini iscritti alla scuola, nonché tutti gli iscritti nelle liste elettorali del Comune di Brenna alla data di convocazione della riunione.
5. Il Gruppo dei Genitori e Sostenitori presieduto dal Presidente è validamente costituito in prima convocazione con la presenza di almeno 50 aventi diritto, ed in seconda convocazione con la presenza di almeno 25 aventi diritto.
6. Il Gruppo dei Genitori e Sostenitori vota a scrutinio segreto su candidature presentate dagli elettori stessi e risultano elette le persone che ottengono il maggior numero di voti.
7. Il Consiglio di Amministrazione approva il Regolamento per l'elezione in conformità ai principi di cui al presente articolo.

Titolo 4 – BILANCIO E GESTIONE FINANZIARIA

Art 20 – BILANCIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il Consiglio di Amministrazione è obbligato a redigere ed approvare prima di ogni esercizio finanziario un Bilancio preventivo ed entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio il Conto Consuntivo o bilancio di esercizio.
3. Il servizio di tesoreria e cassa è affidato dal Consiglio di Amministrazione ad un Istituto di Credito il quale dà esecuzione a disposizioni di pagamento o incasso firmate dal Presidente e dal Segretario.

Art 21 – REVISORI CONTABILI

1. I revisori contabili della Fondazione sono due persone di adeguata competenza, nominati uno dal Comune di Brenna ed un altro dall'Assemblea dei Genitori e Sostenitori.
2. I revisori durano in carica quanto il Consiglio di Amministrazione; essi rimangono in carico fino a che non abbiano provveduto alla nomina di nuovi Revisori e possono essere rieletti.
3. Non possono essere nominati e se nominati decadono dall'ufficio: gli interdetti, gli inabilitati, i condannati a pena che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi, coloro che si trovano in condizioni di incompatibilità secondo la vigente legislazione, i parenti e gli affini fino al quarto grado dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del Segretario.
4. I Revisori hanno il dovere di verificare la corretta amministrazione e gestione economico-finanziaria della Fondazione; essi sono invitati alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza obbligo di assistervi, hanno diritto di esaminare e consultare tutti i documenti contabili ed amministrativi della Fondazione.
5. I Revisori Contabili redigono una relazione con le loro osservazioni sul Conto Consuntivo, che contiene anche le loro considerazioni sulla gestione, relazione che viene resa pubblica mediante affissione nei locali della Fondazione, messa a disposizione dei Genitori e Sostenitori, inviata al Comune di Brenna.

Titolo 5 – DISPOSIZIONI FINALI

Art 22 – USO DEL PATRIMONIO

1. Il Comune di Brenna e la Parrocchia di San Gaetano hanno il diritto di utilizzare i locali della Fondazione o in uso da parte della Fondazione, nell'ambito della loro attività istituzionale, compatibilmente con l'uso e le esigenze della Fondazione stessa, secondo quanto previsto dal Piano di Offerta Formativa della scuola.

Art 23 – LIQUIDAZIONE E SCIoglIMENTO

1. In caso di liquidazione o scioglimento della Fondazione, il patrimonio residuo al netto di ogni passività, sarà devoluto all'ente che in Brenna persegue le stesse finalità o in mancanza le più simili finalità della Fondazione. In mancanza il patrimonio sarà devoluto alla Parrocchia di San Gaetano oppure in caso di sua mancata accettazione al Comune di Brenna, con il vincolo di destinarlo a scopi di educazione, sostegno ed assistenza dei bambini.

Art 24 – NORME APPLICABILI

1. Per le materie non contemplate nel presente Statuto, si osserveranno le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e applicabili al caso di specie e quelle che, in avvenire, saranno emanate per le fondazioni, nonché quelle in materia di assistenza dell'infanzia, istruzione ed educazione pubblica.

La presente copia composta di n.° 9 fogli è conforme all'originale depositato agli atti della scuola.

Il Presidente

Il Segretario
